



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. GC-246-2026 DEL 19/08/2026

L'anno 2026, questo giorno diciannove (19) del mese di agosto alle ore 10:12 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Prof. Michele Guerra nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune Dott. Andrea Minari.

Dopo che il Vice Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 7 componenti di Giunta di cui appresso:

GUERRA MICHELE	SINDACO	Presente
LAVAGETTO LORENZO	VICE SINDACO	Assente
AIMI BEATRICE	ASSESSORA	Assente
BONETTI CATERINA	ASSESSORA	Presente
BORGHI GIANLUCA	ASSESSORE	Assente
BOSI MARCO	ASSESSORE	Presente
BRIANTI ETTORE	ASSESSORE	Presente
DE VANNA FRANCESCO	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
JACOPOZZI DARIA	ASSESSORA	Presente
VERNIZZI CHIARA	ASSESSORA	Presente (in videoconferenza)

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue **(deliberazione GC-246-2026)** e reca l'oggetto esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

Oggetto: AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE PROT. 75567.22-06-2026. IMPUGNAZIONE INNANZI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PARMA. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 4208 del 13/08/2026

OGGETTO: AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE PROT. 75567.22-06-2026. IMPUGNAZIONE INNANZI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PARMA. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;
- lo Statuto vigente del Comune di Parma;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS), approvato con atto del commissario straordinario n. 391 del 27 aprile 2012, e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 180 del 19/06/2026, "*Avviso di liquidazione imposta di bollo assolta in modalità virtuale prot. 46207.24-04-2026. Impugnazione innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma. Autorizzazione alla costituzione in giudizio. I.E.*", con la quale si deliberava

di promuovere ricorso innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di bollo assolta in modalità virtuale per l'anno 2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Parma, recante prot. n. 46207.24-04-2026, notificato a mezzo PEC e registrato al protocollo generale dell'Ente al n. 0131690.E del 27/04/2026;

di autorizzare la costituzione in giudizio, nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41, comma 3, lettera n), dello Statuto comunale vigente;

Considerato che

in data 22/06/2026 è pervenuto l'avviso di liquidazione dell'imposta di bollo assolta in modalità virtuale per l'anno 2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Parma, che annulla e sostituisce il precedente prot. n.

46207.24-04-2026 (prot. gen. Ente n. 0131690.E del 27/04/2026), recante prot. n. 75567.22-06-2026, notificato a mezzo PEC e registrato al protocollo generale dell'Ente al n. 0195604.E del 22/06/2026;

tale avviso, oltre alla liquidazione dell'imposta provvisoriamente dovuta per l'anno 2026, a seguito della dichiarazione 2025, conferma anche l'irrogazione di una sanzione amministrativa di € 54.387,20, pari all'80% dell'imposta dichiarata per l'anno 2025, astrattamente dovuta, per la tardività nella presentazione di tale dichiarazione, determinata ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.P.R. 642/1972;

Dato atto che l'avviso citato prot. n. 75567.22-06-2026 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Parma può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica e che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1 al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della L. n. 742/1969);

Visti:

- il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, nel testo vigente, con particolare riferimento alle modifiche e integrazioni introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219;
- i DD.Lgss. 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, in materia di potere sanzionatorio e disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie;

Considerato che, come già richiamato nella precedente Deliberazione di Giunta comunale citata n. 180 del 19/06/2026:

- in data 26/05/2026, con nota PEC in atti P.G. n. 0168080.U, è stata proposta all'Agenzia delle Entrate istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione summenzionato, nella parte in cui irroga la sanzione amministrativa, circostanziata sia da motivi di fatto (problematiche tecniche nel software di controllo della dichiarazione), sia da motivi di diritto (conflitto con i principi generali di tutela dell'affidamento, proporzionalità e offensività di cui allo Statuto del Contribuente e all'art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. 472/1997);
- la Direzione Provinciale di Parma dell'Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 72999.16-06-2026.U, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 17/06/2026 al n. 0191220.E, ha rigettato l'istanza di autotutela, pur dando atto del «*comportamento collaborativo dell'ente e dell'assenza di effetti sostanziali sull'imposta dovuta*» e constatando che il primo invio (scartato per motivi tecnici) è effettivamente avvenuto in data 11/02/2026;
- la medesima Direzione precisa che il termine previsto per l'invio della dichiarazione scadeva in data 02/02/2026 e deduce che già il primo invio doveva considerarsi tardivo, omettendo tuttavia di considerare che, in tale contesto, la tardività ricadrebbe nell'ipotesi di minor gravità di cui al secondo periodo del comma 3 dell'art. 25 del D.P.R. 642/1972 (sanzione pari al 45%

anziché all'80% dell'imposta dovuta), in quanto il ritardo non supererebbe i trenta giorni;

- in ogni caso, la dichiarazione relativa all'anno 2025 dimostra che i versamenti assolti in forma virtuale a titolo di acconto alle scadenze previste dalla legge sono risultati superiori all'imposta effettivamente dovuta per tale annualità, per cui non si viene a creare un conguaglio a debito del sostituto d'imposta; in tal caso, la condotta omissiva (tardività) non ha inciso sulla determinazione del tributo ma ne ha solo potenzialmente pregiudicato il controllo, per cui l'applicazione di una sanzione rapportata alla misura dell'imposta dovuta contrasta con i principi generali di proporzionalità e offensività e dovrebbe essere invece comminata una sanzione fissa, che tuttavia non è prevista dalla disciplina del tributo (in questo senso: Corte di Cassazione, V Sezione Civile, ordinanza n. 16056/2021);

Preso atto che, sulla base delle valutazioni della S.O. Servizi Demografici e URP – Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al cittadino e del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, emergono profili di illegittimità dell'avviso di liquidazione, nella parte relativa all'irrogazione della sanzione amministrativa;

Ritenuto pertanto di confermare l'opportunità per il Comune di Parma di promuovere ricorso avverso detto avviso dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 75567.22-06-2026, che annulla e sostituisce il precedente prot. n. 46207.24-04-2026, costituendosi in giudizio nelle forme di legge per la difesa delle proprie ragioni di soggetto passivo dell'imposta;

Osservato in particolare che:

- lo Statuto, all'art. 41, comma 3, lett. n), riserva alla Giunta la facoltà di promuovere e resistere alle liti, autorizzando i legali dell'Ente a stare in giudizio, mentre al successivo art. 43, comma 1, lett. a), attribuisce la rappresentanza processuale dell'Ente in capo al dirigente competente;
- l'art. 9 del ROUS, al comma 2, lettera d), stabilisce che *«la rappresentanza processuale è attribuita, ai sensi dello Statuto Comunale, al Dirigente del Servizio Avvocatura Municipale [...]. Nei casi in cui la legge consenta all'Ente di stare in giudizio senza il ministero di un legale, la rappresentanza processuale spetta al Dirigente responsabile del rispettivo settore/servizio di competenza, il quale, se previsto dalla legge, ha facoltà di avvalersi di funzionari appositamente delegati»*;

Precisato che il valore della controversia, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, è pari a € 54.387,20;

Visto il decreto di nomina del Sindaco, prot. n. 92421.I del 01/04/2025 – rep. Sindaco 7/2025, che conferisce l'incarico di Dirigente del Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al Cittadino alla dott.ssa Debora Saccani, con decorrenza dal 1 maggio 2025;

Dato atto che

il Settore proponente ha identificato la presente deliberazione come misura Non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con delibera n. 455 del 24/12/2025;

la presente deliberazione è stata istruita dalla Dirigente del Settore Cittadinanza attiva e Servizi al cittadino, Dott.ssa Debora Sacconi, Responsabile del procedimento;

non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte della sottoscritta Dirigente, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del PIAO vigente;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;

Acquisito il parere di conformità di cui all'art. 62, comma 1, del vigente Statuto Comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. n. 267/2000, e s.m.i., onde consentire la proposizione del ricorso mediante notifica all'Ente impositore e la costituzione in giudizio entro i termini di legge;

DELIBERA

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di promuovere ricorso innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di bollo assolta in modalità virtuale per l'anno 2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Parma, recante prot. n. 75567.22-06-2026, notificato a mezzo PEC e registrato al protocollo generale dell'Ente al n. 0195604.E del 22/06/2026, che annulla e sostituisce il precedente prot. n. 46207.24-04-2026 (prot. gen. Ente n. 0131690.E del 27/04/2026);

di autorizzare la costituzione in giudizio, nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41, comma 3, lettera n), dello Statuto comunale vigente;

di dare atto che:

- il rappresentante processuale del Comune di Parma nelle fasi cautelari, di merito ed esecutive, avrà facoltà di farsi sostituire o assistere in giudizio, di

conciliare ove ne ricorrano i presupposti, in conformità alle norme legislative e regolamentari in materia di processo tributario;

- la Responsabile del procedimento, individuabile nella Dirigente competente, Dott.ssa Debora Saccani, provvederà ad adottare gli atti conseguenti ed attuativi della presente deliberazione;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte della sottoscritta Dirigente;
- la presente deliberazione è relativa a una misura non generazionale né potenzialmente, secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con atto n. 455 del 24/12/2025;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, e s.m.i., onde consentire la proposizione del ricorso mediante notifica all'Ente impositore e la costituzione in giudizio entro i termini di legge.

DELIBERAZIONE N. GC-2026-246 DEL 19/08/2026

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comune.parma.it.

Sottoscritta dal
VICE SEGRETARIO GENERALE
Minari

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Sottoscritta dal
SINDACO
Guerra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati: